



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 dicembre 2004 recante *“Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”*;

VISTO il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTA l'istanza del 17 dicembre 2024, e successive integrazioni, con la quale l'“Istituto Italiano di Psicoterapia relazionale” ha chiesto lo spostamento della sede periferica di Messina, da Viale Regina Elena n. 239, che verrà chiusa, a Mili Marina (ME), Via Nazionale n. 323, con contestuale diminuzione degli allievi per ciascun anno di corso, da 20 a 15 unità;

Ufficio V - “Scuole di Specializzazione”

ex Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Largo Antonio Ruberti 1 - 00153 ROMA

PEC: dgordinamenti@pec.mur.gov.it – PEO: dgordinamentiUfficio5@mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025 n. 173 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

VISTA la comunicazione del 25 agosto 2025 con la quale l'“Istituto Italiano di Psicoterapia relazionale” ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Messina, Viale Regina Elena n. 239, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'articolo 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'“Istituto Italiano di Psicoterapia relazionale” è autorizzato a spostare la sede periferica di Messina, da Viale Regina Elena n. 239, che verrà chiusa, a Mili Marina (ME), Via Nazionale n. 323.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è diminuito da 20 a 15 unità e, per l'intero corso, da 80 a 60 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Marco Mancini